

TI_GERICHTE 14.2012.113 vom 27. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.113

FR: TI_GERICHTE 14.2012.113 du 27 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.113 del 27 settembre 2012

Regeste

Contratto di appalto. Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante quale titolo di rigetto

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un'impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 19 luglio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 6 luglio 2012 e notificata il 9 luglio 2012, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

E. 5

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, *Die Rechtsöffnung*, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

E. 6

Il contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell'opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l'opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata dall'appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 (14.2004.66) cons. 2c e CEF

E. 8

In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio, mentre secondo l'opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, *op. cit.*, n. 57 ad art. 82 e rif. *ivi*). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest'ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche l'esistenza di una procura concludente o circostanze nel senso dell'art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Stahelin, *op. cit.* n. 59 ad art. 82 e rif. *ivi*).

E. 9

I tre contratti di appalto di cui ai doc. A, B e C prevedono che il pagamento dell'ultima scadenza del 30% del prezzo contrattuale, ossia di complessivi Euro 1'189'890.- (somma superiore a quella in esecuzione) dovrà avvenire "entro trenta giorni dalla data della firma del protocollo di accettazione finale firmato dalle parti e contro presentazione della fattura, protocollo di accettazione finale e una garanzia di prestazioni di 12 mesi per il 10% del

valore contrattuale a prima richiesta” . Orbene nella fattispecie come correttamente rilevato dal Pretore agli atti non vi è alcun protocollo di accettazione sottoscritto da persona in grado di obbligare la convenuta e nemmeno ulteriori documenti comprovanti in altro modo l'avvenuta esecuzione dei lavori. RE 1 neppure ha prodotto altri documenti legittimanti il rigetto dell'opposizione. Infatti tutta la documentazione, eccetto gli stessi contratti, risulta sottoscritta per l'escussa da persone che dal Registro di commercio (doc. F) non sono mai stati legittimati a rappresentare individualmente la CO 1. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla convenuta, l'istante non ha dimostrato il rapporto di rappresentanza tra quest'ultima e _____, _____, _____ tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell'art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la sola circostanza che determinati documenti siano stati allestiti su carta intestata dell'escussa e le e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli uffici dell'escussa, non essendo in concreto rilevante la questione a sapere se queste persone operino effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure figurano documenti oppure dichiarazioni concludenti di persone abilitate a rappresentare l'escussa che potrebbero essere interpretati alla stregua di una ratifica per atti concludenti dell'operato delle persone sopra menzionate in rappresentanza di CO 1. Tenuto conto che nella procedura di rigetto dell'opposizione i poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente liquidi, l'istante avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più concreti riscontri. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti non si trova un valido riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell'istante, non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.

E. 10

Da quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto . La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC; pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 1'250.00, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1 fr. 3'000.00 a titolo di ripetibili. 3. Notificazione a: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1'501'210.00 , contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.